

SQNPI
MODALITA' DI ADESIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' DI
PRODUZIONE INTEGRATA E
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE INTEGRATA (ALL. 1)

APPROVATO CPI 29 marzo 2012

1 - Premessa

La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” all’art 2 commi 3-9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SNQPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle presenti Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPI).

Le LGNPI descrivono le modalità di adesione e di gestione complessiva al SNQPI in termini di ruoli e tempistiche da rispettare per mantenere la adesione al sistema stesso sia nel caso di aderenti singoli che di associati.

Le stesse LGNPI riportano l’insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico segno distintivo del SQNPI appositamente registrato.

L’insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall’ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.

Al fine di verificare l’autocontrollo i soggetti interessati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all’autocontrollo devono essere conservate e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto ottenuto nel rispetto del Disciplinare di produzione integrata.

2 – Scopo e campo di applicazione

I piani di controllo, per i quali deve essere verificata la conformità alle presenti LGNPI, sono gli strumenti per identificare ed assicurare con un adeguato livello di fiducia, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche della produzione integrata, per ogni specifica attività, presso tutti gli operatori che intendono conformare le proprie produzioni ai canoni del sistema di certificazione del SQNPI.

3 - Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/05 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Reg. (CE) n.1974/06; recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 790/09 recante la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Reg (CE) 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Reg (CE) 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale
- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l’uso sostenibile dei pesticidi
- DM 2722 del 14-4-08 concernente l’istituzione del Comitato di Produzione Integrata
- Norma UNI 11233;
- Norma UNI EN ISO 22005;
- Norma UNI CEI EN 45011.

4 – Definizioni e Acronimi

4.1 - Definizioni

Produzione integrata: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l’ODC dichiara che un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale, approvato dalle competenti Autorità

Richiedente: soggetto che richiede all’ODC l’accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare o un processo; per il SQNPI il richiedente può essere singolo o associato;

Operatore riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;

Tipo di adesione: l’adesione può avvenire con tutte le colture dell’intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura;

Produttore primario: soggetto riconosciuto che, conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI nel rispetto delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione primaria,. Qualora il

produttore primario attui anche attività di condizionamento, trasformazione, distribuzione e trasporto del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività;

Operatori associati (OA): ai fini della certificazione SQNPI, organizzazioni di produttori o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SNQPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sui propri soci o aderenti;

Produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto da produzione integrata fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente, l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto. Ai fini del sistema di certificazione SQNPI per distribuzione si intende esclusivamente la distribuzione di prodotto certificato immesso sul mercato allo stato sfuso;

Operatori commerciali soggetti riconosciuti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI

Prodotto finito: il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo del SQNPI;

Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità Economica europea ed è apposto sotto la responsabilità degli stessi (art.13 – Decreto Legislativo 109/92 e s.m. e i.);

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto attuata e registrata da parte degli operatori inseriti nel SQNPI per le attività svolte presso i propri siti produttivi

Controllo di conformità: attività di verifica mediante la quale l'ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione e secondo quanto stabilito dal piano dei controlli;

Quaderno di campagna: insieme delle registrazioni e/o documenti, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall'operatore primario, che permetta di fornire evidenza oggettiva al proprio OdC del rispetto di quanto previsto dai disciplinari di PI. Il registro dei trattamenti di cui al Dpr 290/91 è parte integrante del quaderno di campagna;

Disciplinare di produzione integrata: norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dal Comitato di produzione integrata istituito con D.M. 2722 del 17 aprile 2008;

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare;.

Autorità di vigilanza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, Regioni e Province autonome;

Organismo di certificazione: soggetto terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione integrata conformemente alle disposizioni dei DPI regionali e dei piani di controllo. Può essere un'Autorità pubblica designata o un organismo privato (in questo caso deve essere accreditato in base alla norma UNI CEI EN 45011 e, in maniera specifica, ad uno degli standard di cui ai Regg. 834/07 (bio) o 510/06 (DOP e IGP) o della norma UNI 11233).

Marchio di conformità: marchio attestante la conformità al SQNPI.

4.2 – Acronimi

AC: Azione correttiva

DDT: Documento di Trasporto

DPI : Disciplinari di Produzione Integrata

GTQ: Gruppo Tecnico Qualità

ICQRF : Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

LGN: Linee guida nazionali

LGNPI: Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata

MIPAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

MOD. n.; Modello documentale standard di cui n. rappresenta il numero identificativo in seno alla specifica legenda;

NCG: Non conformità grave;

NCM: Non conformità media

NCL: Non conformità lieve;

ODC: Organismi di controllo autorizzato

OA: Operatori associati

PI: Produzione Integrata

Regioni: Regioni e Province autonome

SINPI: Sistema informativo nazionale produzione integrata

SNQPI; Sistema qualità nazionale di produzione integrata

5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione

Gli operatori che possono aderire al sistema sono:

- operatori agricoli in forma singola o associata;
- condizionatori,
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso);

Gli operatori che aderiscono al sistema devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.

I produttori aderenti ad associazioni interregionali devono adottare i disciplinari delle Regioni nella quale è ubicata l'azienda.

I produttori che hanno aziende ricadenti in due o più Regioni devono adottare il disciplinare della Regione dove insiste la parte prevalente dell'azienda stessa.

Gli operatori che operano negli altri paesi comunitari possono aderire al SNQPI adottando le LGN sia per i disciplinari che per i piani di controllo, oppure norme più restrittive di cui sia stata verificata la conformità alle LGN da parte del CPI.

Tutti gli Operatori aderenti al SNQPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata.

Per l'accesso al sistema di controllo e certificazione SNQPI ogni operatore interessato deve produrre la specifica richiesta di adesione che contiene le informazioni anagrafiche e catastali.

I dati dell'azienda devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al Dpr 503/99 e Dlgs 99/2004 per cui, prima della presentazione dell'istanza di accesso al SNQPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Le aziende possono aderire anche per una sola coltura. L'adesione al sistema presuppone che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo. In prima fase di applicazione è consentita la presentazione dell'istanza di accesso in forma cartacea.

La richiesta di accesso deve essere trasmessa all'ODC prescelto tra quelli accreditati ed inseriti nell'apposito elenco gestito dal Mipaaf.

Nel caso dei produttori agricoli la richiesta può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.

La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere trasmessa in qualunque periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SNQPI. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie provvedono alla registrazione e all'inserimento nel processo di certificazione.

In prima fase di applicazione la presentazione dell'istanza di accesso cartacea potrà avvenire attraverso gli ODC che provvederanno a trasmettere le informazioni alle Regioni e al MIPAF con modalità definite dal GTQ.

La richiesta corredata dalla documentazione accessoria, prevista nell'apposita modulistica può essere trasmessa, secondo le modalità previste dalla Legge:

- direttamente dal soggetto richiedente;
- per tramite del CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- per tramite del rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati
- da altro soggetto, delegato.

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto da parte dei soggetti notificati nella domanda, dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dei controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici incaricati ad effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l'Organismo di certificazione facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.

Annualmente, l'operatore invia la conferma di adesione al sistema di qualità ed il piano annuale di coltivazione con le specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni culturali, l'operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione.

6 – Verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti.

L'ODC verifica, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, l'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con la relativa richiesta di integrazione della documentazione necessaria.

Dopo la verifica della presenza dei requisiti e della completezza della domanda l'ODC predispone la visita ispettiva iniziale per la verifica della corrispondenza delle condizioni produttive con quanto indicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati in relazione alle attività effettuate dal richiedente.

Nel caso di aderenti singoli la visita iniziale è prevista sul 100% degli operatori.

In caso di operatori associati è prevista la visita iniziale su un campione di aziende pari a \sqrt{n} (dove n è il numero totale delle aziende associate).

Gli ODC per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:

- per i produttori agricoli singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione; in caso di avvio delle pratiche agronomiche verrà verificata la documentazione richiesta da gestire in autocontrollo nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo. Non esistono vincoli temporali di adesione e periodi di conversione iniziale.
- per i produttori agricoli associati: oltre alla verifica di quanto previsto per i singoli agricoltori che verranno ispezionati, verrà verificata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo da parte dell'organizzazione o associazione sui propri aderenti nel rispetto di quanto definito nelle linee guida nazionali di controllo.
- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i distributori: l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni per richiedere un supplemento di istruttoria o per rigettare l'istanza, l'ODC procede successivamente all'iscrizione dell'operatore nel proprio Elenco e al rilascio dell'attestato di idoneità che individui le colture assoggettate al sistema di certificazione.

Nel corso del periodo iniziale di avvio delle procedure di adesione (cartacee) e controllo verranno adottate le seguenti disposizioni transitorie:

- entro il 31 gennaio di ogni anno gli ODC provvedono a comunicare ai competenti uffici regionali e ministeriali l'elenco degli operatori aderenti al SQNPI attivi al 31 dicembre dell'anno precedente in modo da permettere lo svolgimento della relativa attività di vigilanza.

6.1 - Idoneità

L'idoneità ai fini dell'adesione e del mantenimento nel sistema SQNPI è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per l'accesso al sistema

6.2 – Variazione dei requisiti di idoneità.

Ai fini del mantenimento dell'idoneità i vari soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a comunicare entro 30 gg o in tempi inferiori sulla base delle specifiche disposizioni degli ODC che definiranno anche un elenco dei casi da trattare.. eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati comunicati all'ODC.

Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni e la titolarità dei diritti e degli obblighi.

6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi

Nei casi in cui un soggetto intenda recedere dal sistema dei controlli deve darne comunicazione al proprio ODC che provvede a mantenere aggiornato l'elenco degli operatori riconosciuti e a darne comunicazione alle Autorità di vigilanza. Recede dal sistema l'operatore che non effettua la comunicazione di adesione annuale.

La cancellazione dal SQNPI potrà avvenire anche nei casi singoli di "non conformità gravi" o per somma di non conformità medie e lievi come indicato ai punti 8 e 9, o per mancato rinnovo dell'adesione annuale.

A seguito di recesso dal sistema, il soggetto che vorrà nuovamente accedere al SQNPI dovrà presentare una nuova richiesta di adesione.

6.4 – Procedure di controllo

I soggetti aderenti al SQNPI sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell'allegato "Schema LGN piani dei controlli".

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l'ODC controlla la documentazione di autocontrollo, valutando in particolare il processo di rintracciabilità del prodotto e i controlli aziendali sulle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione integrata.

Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale. Pertanto, i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare per almeno 2 anni tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo aziendale ed a renderla disponibile durante i controlli di conformità.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso.

Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

6.5 – Controllo

6.5.1 – Controllo di parte terza

Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell'Allegato n. 1 ("Schema LGN piani dei Controlli"). Tale schema è costituito dall'insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione. Ai fini del controllo, l'ODC deve avvalersi di tutti gli elementi che oggettivamente permettono di verificare le prescrizioni poste dal piano di controllo del SQNPI, che siano state assunte nell'ambito di verifiche effettuate per finalità diverse, da personale di strutture pubbliche o di ODC accreditati in base alla norma UNI CEI EN 45011.

La tipologia di visite e controlli analitici da eseguire è di seguito indicata.

6.5.1.1 azienda singola:

L'ODC effettua presso l'azienda singola nel rispetto delle tempistiche riportate nel piano di controllo:

- Visita ispettiva iniziale ai fini della verifica della corrispondenza delle condizioni produttive con quanto indicato nella domanda di accesso al sistema e della capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati. Se la visita viene conclusa positivamente l'ODC rilascia l'attestato di idoneità ed iscrive l'azienda tra gli operatori aderenti al sistema. Per il primo anno la visita di ingresso può coincidere con quella annuale.
- Verifica dell'analisi multiresiduale effettuata in autocontrollo direttamente dall'operatore aziendale su di un lotto di ogni specie di prodotto certificato, commercializzato dall'azienda
- verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo;
- Campionamento e analisi multiresiduale su di un campione di prodotto;

Nel primo anno di adesione al sistema, nel corso della visita iniziale che può coincidere con quella , annuale, l'ODC rimanda il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi, a quando il prodotto stesso sarà stato raccolto. L'esito dell'analisi chiude la procedura di verifica di conformità con l'emissione del relativo certificato in caso di esito positivo.

- Ulteriori visite ispettive ed analisi verranno effettuate in caso di sospetto o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

6.5.1.2 Operatori associati:

L'operatore associato (OA) specifica al momento della richiesta all'ODC se l'adesione interessa tutta o parte della compagine sociale. Qualora l'adesione fosse parziale, L'OA deve garantire una gestione separata delle attività dei soci che operano in regime di certificazione SQNPI e non e delle relative produzioni.

L'OdC effettua:

- Visita ispettiva iniziale presso l'OA ai fini della verifica generale sul piano di autocontrollo per il rilascio dell'attestato di idoneità e l'iscrizione nell'elenco degli operatori aderenti al sistema.
- Verifica iniziale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'OA al SQNPI. Il numero di aziende da verificare è pari a \sqrt{n} del numero dei soci. Per il primo anno la visita di ingresso nelle aziende associate può coincidere con quella annuale.
- Visita ispettiva annuale sull'OA, e su un numero di soci pari a \sqrt{n} , degli stessi.
- Analisi multiresiduale su almeno un prodotto di ogni socio facente parte del campione oggetto di controllo. Nel primo anno di adesione al sistema, qualora la visita iniziale coincida con quella annuale, l'ODC rimanda il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi, a quando il prodotto stesso sarà stato raccolto. L'esito dell'analisi chiude la procedura di verifica con l'emissione del relativo certificato di conformità in caso di esito positivo.
- Ulteriori visite ispettive ed analisi verranno effettuate in caso venissero riscontrate incongruenze in merito alla corretta gestione del sistema o di non conformità gestibili mediante azioni correttive.

La certificazione viene rilasciata all'OA per la produzione che viene commercializzata direttamente. I soci dell'OA inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall'organizzazione, possono farsi autorizzare a commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto certificati.

6.5.2 – Autocontrollo

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e dell'applicazione dei contenuti del presente Piano.

La gestione in autocontrollo delle attività necessarie ad ottenere prodotti conformi al SQNPI deve prevedere evidenze oggettive ed adeguate registrazioni idonee a dimostrare il rispetto del disciplinare di produzione, le prescrizioni del Piano dei Controlli nonché gli adempimenti atti ad assicurare la tracciabilità dell'intero processo.

In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita documentazione di registrazione (esempio: quaderno di campagna nel caso di produttori agricoli).

L'OA ha piena facoltà di impostare il proprio piano di autocontrollo e di prevedere le modalità per effettuare le verifiche sui soci nonché di stabilire eventuali analisi multi residuali sul prodotto.

Eventuali situazioni di "non conformità" rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti e gestire le NC con le stesse modalità e penalità previste dal piano di controllo regionale adottato dall'ODC.

In caso di mancato rispetto di tale impegno:

- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è in realtà minore o uguale al 90% è prevista la sospensione dal SQNPI dell'OA.
- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% per una annualità si richiede l'adeguamento entro l'annata successiva escludendo le aziende che non rientrano nel sistema di autocontrollo. .
- Se la % di aziende sottoposte ad autocontrollo è superiore al 90% per due o più annualità si determina la sospensione dell'OA.

Nel caso di non conformità, l'operatore deve adottare le necessarie azioni correttive ed escludere preventivamente il lotto dal processo di certificazione qualora previsto nel piano di controllo. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità all'OA.

6.5.3 . Registrazioni.

Le registrazioni sono necessari adempimenti quali strumenti di evidenza del rispetto delle prescrizioni del disciplinare sia in fase di autocontrollo che di controllo terzo.

Non sono indispensabili le registrazioni relative alle attività colturali svolte negli anni precedenti all'adesione al sistema, mentre deve essere garantita la continuità nelle registrazioni anche per i periodi intercorrenti tra prima adesione e quelle avvenute successivamente ad eventuali recessi o a seguito di provvedimenti di sospensione o esclusione dell'operatore dal SQNPI.

7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

E' responsabilità di ogni soggetto aderente al sistema attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal relativo Piano dei Controlli.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'ODC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno due anni successivi all'anno di redazione.

8 – Non conformità e loro gestione

Le non conformità possono essere rilevate sia dalle organizzazioni o associazioni di produttori sugli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'ODC nel corso dei controlli di conformità oltre che dagli organi preposti alla vigilanza,

Le "non conformità" si considerano gravi quando pregiudicano sostanzialmente lo stato di conformità del prodotto o di tutto o parte del processo.

Negli altri casi le "non conformità" sono suddivise in medie e lievi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare la conformità del prodotto e/o del processo.

Le non conformità lievi e medie comportano l'attribuzione di un punteggio all'insieme degli appezzamenti di ciascuna coltura di 1 e 2 rispettivamente; le non conformità gravi comportano l'attribuzione di un punteggio pari a 3 o l'esclusione del lotto dal sistema a seconda dei casi previsti nell'allegato 1 alle LGN.

Qualora le medesime non conformità vengano ripetute nelle due annate agrarie successive, il punteggio relativo viene raddoppiato.

†Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente trattate allo scopo di impedire che il prodotto non conforme sia immesso nel circuito di certificazione.

Nel caso siano riscontrate non conformità si devono prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione come di seguito riportato.

8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un operatore singolo o associato aderente al SQNPI, rilevi in autocontrollo una situazione di “non conformità”, deve procedere come segue:

- effettuare la registrazione della “non conformità” rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze oggettive delle “non conformità” rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità. Le non conformità riscontrate e gestite correttamente in autocontrollo non comportano l'attribuzione di penalità ai fini del rilascio della certificazione.

8.2 – Gestione delle non conformità da parte dell'ODC

Le situazioni di “non conformità” di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal disciplinare di PI e dal relativo Piano dei Controlli, sono notificate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI.

Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nello Schema LGN piani dei controlli (Allegato 1).

In adempimento alle disposizioni vigenti, i provvedimenti di esclusione del prodotto dal sistema di certificazione e/o dell'azienda dal circuito SQNPI devono essere resi noti alle autorità di Vigilanza.

L'organismo di certificazione deve comunicare le non conformità gravi rilevate all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art.2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011 n. 4. La sospensione e la revoca sono annotate nel Registro informatizzato degli operatori del SQNPI.

8.3- Non conformità

Le non conformità riscontrate dall'ODC si classificano in lievi, medie e gravi e ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3.

Nel piano di controllo si riportano, le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive.

Le non conformità gravi comportano sempre l'esclusione del lotto di prodotto dal sistema di certificazione.

Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema comportano la comunicazione agli organi di vigilanza da parte dell'ODC.

Le non conformità relative alla fase di coltivazione comportano valutazioni separate da quelle avvenute in post-raccolta incluso la modalità di uso del marchio.

8.3.1 NC Azienda singola (fase coltivazione):

La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

- la non conformità grave comporta la esclusione dal processo di certificazione del lotto sul quale è stata rilevata.
- nel caso in cui la somma dei punteggi delle “non conformità” lievi e medie riscontrate nel corso di una annata agraria sia uguale o superiore a 10 si ha l'esclusione dal processo di certificazione del lotto interessato; Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dei lotti che hanno origine sulle stesse particelle del lotto precedentemente escluso, il punteggio di demerito si raddoppia.
- Nel caso in cui la somma dei punteggi delle “non conformità” lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria sia uguale o superiore a 20 si ha la sospensione dell'azienda dal processo di certificazione dall'impiego del marchio per i lotti dell'intera azienda per l'annata agraria in corso. In caso di recidività nell'arco di 3 anni l'ODC dispone l'esclusione della azienda singola dal SQNPI

8.3.2 NC Operatore associato (fase coltivazione):

Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell'ODC, si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:

- a) non conformità grave riscontrata su un numero > al 10% delle aziende controllate;
 - I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione-
 - II. -(La verifica si fa nello stesso anno di commercializzazione)
 - III. sospensione della OA dal processo di certificazione se considerando l'insieme dei due campioni permane stesso rapporto di NC;

- b) non conformità grave riscontrato su un numero >al 25 % delle aziende controllate;
 - IV. sospensione della OA dal processo di certificazione;
 - V. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione
 - i. non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione dell'OA dal sistema;
 - ii. non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate - esclusione dell'OA dal sistema;

- c) non conformità Lievi , medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < del 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
 - I. estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
 - II. sospensione della OA dal processo di certificazione se permane stesso rapporto di NC;
 - III. nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l'ODC dispone l'esclusione dell' OA dal SNQPI.

8.3.3 NC Azienda singola e associata in fase post-raccolta

Per quanto riguarda le fasi post raccolta del condizionamento, conservazione e trasformazione non essendo stati definiti vincoli specifici si fa riferimento alle norme di rintracciabilità riportate al punto 10 e alle norme di uso del marchio di cui al punto 11.

Il non rispetto delle norme di rintracciabilità o delle norme relative all'uso del marchio comporta l'aumento dei lotti sottoposti a controllo. Qualora uno o più lotti estratti a campione generino non conformità nel corso della verifica (si verifica un n. di lotti pari al doppio del numero di lotti non conformi, se la non conformità si ripete il numero di lotti da verificare raddoppia ulteriormente rispetto al doppio). Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi, se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista). L'azienda viene esclusa con numero di lotti non conformi > 25%.

9 – Provvedimenti di sospensione ed esclusione dei soggetti dal sistema di qualità

Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nello Schema LGN piani dei controlli, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l'ODC può adottare provvedimenti di sospensione o proporre l'esclusione dei soggetti aderenti al sistema dei controlli del SQNPI

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull'attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell'annata agraria in corso. Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall'ODC mediante attività di verifica ispettiva.

Oltre ai casi indicati nell'allegato "Schema Piano dei controlli" il provvedimento di sospensione può essere emesso, quando:

- si riscontra una situazione di "non conformità" relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di "non conformità gravi" sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.
- il soggetto interessato non consente le verifiche all'ODC.

Gli ODC inoltre notificano il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle competenti autorità di vigilanza.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo, e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.

Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione ;

- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l'attività produttiva.

Qualora un soggetto incorso in un provvedimento di revoca intenda richiedere nuovamente l'accesso al SQNPI dovrà produrre all'ODC prescelto, una nuova formale istanza di adesione e ripetere l'iter previsto per il riconoscimento; la rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l'accettazione della richiesta e l'avvio del nuovo iter di riconoscimento.

L'ODC stabilisce apposita procedura per i ricorsi degli operatori avverso gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

Gli ODC inoltre notificano il provvedimento di revoca al soggetto interessato ed alle competenti autorità di vigilanza.

9.1 Ricorsi

L'operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l'ODC con le modalità da quest'ultimo stabilite.

Per i soli provvedimenti di esclusione dal sistema, qualora il ricorso all'ODC non sia stato accolto, l'operatore può produrre appello direttamente al GTQ

10 – Rintracciabilità delle produzioni

10.1 - Generalità

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione integrata e dal presente Piano.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori, dei condizionatori, dei commercializzatori, dei trasformatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Questi dati sono gestiti attraverso il SINPI

Nel corso della prima fase transitoria di avvio i dati sono forniti dall'ODC che fornisce annualmente, alle strutture deputate alla vigilanza, l'elenco degli operatori aderenti al SQNPI e la relazione annuale sull'attività di controllo svolta.

A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) e separate, da quelle prodotte in regime diverso dal SQNPI in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Se possibile si dovranno prevedere locali, o spazi fisici identificati, riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI.

Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul Registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all'inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.

10.2 - Produzione

Il produttore agricolo, ai fini della rintracciabilità deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del prodotto, in particolare circa:

- identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del "seme", alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione;
- identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario;
- quantità di prodotto cedute (per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione – quali DDT e/o fatture di vendita - comprensiva delle quantità dichiarata idonea al SQNPI oggetto della transazione oltre che dei condizionatori destinatari del prodotto).

Nella fase di conferimento al condizionatore, il prodotto idoneo deve essere identificato da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi: il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna.

10.3 - Condizionamento

L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. In particolare, per il prodotto sia certificato che in corso di certificazione, deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo.

Al riguardo deve gestire un registro di carico e scarico, anche su supporto informatico, dove annota tutti i movimenti del prodotto.,

Inoltre, l'operatore deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento.
- la data, la quantità, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita

10.4 – Commercializzazione

L'operatore commerciale deve garantire la rintracciabilità e gli eventuali adempimenti previsti per concludere l'iter del processo di certificazione.

Per la commercializzazione sfusa l'operatore deve provvedere a separare in maniera adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI.

L'operatore commerciale deve rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali, il destinatario e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di vendita.

10.5 - Trasformazione

Anche durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite la identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SNQPI.

11 Uso del marchio

11.1 Marchio identificativo

Esclusivamente i lotti di prodotto certificati dall'ODC ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l'apposito marchio del SQNPI.

11.2 Modalità d'uso.

L'operatore, con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione al SQNPI, si impegna a rispettare i requisiti e le norme tecniche del SQNPI, a sottoporsi ai controlli previsti dai piani regionali e a rispettare le modalità d'uso del marchio attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- 1) non modificare in alcun modo il logo né utilizzare, simboli o nomi tali da generare confusione;
- 2) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 3) inviare tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio;
- 4) rendere disponibile all'ODC tutta la documentazione giudicata da quest'ultimo utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio;

Gli ODC verificano la sussistenza delle condizioni richieste e provvedono a trasmettere alle Regioni competenti per territorio ed al Ministero l'elenco dei soggetti idonei ad utilizzare il marchio.

Gli operatori aderenti al SQNPI dovranno comunicare periodicamente all'ODC i lotti di prodotto certificati per i quali si sono avvalsi del marchio, nel rispetto dei termini e delle procedure previste nei piani di controllo.

Gli organismi di controllo verificano la sussistenza delle condizioni per l'uso del marchio e provvedono a rendicontare alle Regioni competenti per territorio ed al Ministero i dati riepilogativi.

11.3 Coesistenza del marchio con altri segni distintivi

L'operatore può utilizzare il marchio in abbinamento con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità regionali conformemente a quanto previsto nello specifico regolamento d'uso.

Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Nel caso di abbinamenti o riproduzioni particolari sulle etichette o sugli imballaggi, l'operatore deve essere preventivamente autorizzato dall'ODC.

12 – Schema dei controlli

Lo schema riportato nell'allegato 1 definisce le procedure da attuarsi per verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori che intendono aderire al SQNPI nella fase di produzione.

Riporta inoltre gli indirizzi procedurali per verificare che le modalità della produzione dei prodotti siano conformi a quelle definite nei disciplinari di PI regionali.

Per quanto riguarda le fasi di post raccolta, del condizionamento, conservazione, trasformazione non essendo stati definiti vincoli specifici si fa riferimento alle sole norme di rintracciabilità e uso del marchio riportate al punto 10 e 11.

Nello schema dei controlli vengono definite per ogni fase del processo:

- gli obblighi che si possono desumere dalla lettura dei Disciplinari di Produzione integrata
- le eventuali deroghe regionali
- la tipologia di controllo che può essere documentale e/o ispettiva in loco
- la frequenza del controllo da parte dell'ODC distinta in caso di azienda singola e associata
- la gravità con il punteggio attribuito nei casi non vengano rispettate le prescrizioni dei Disciplinari di Produzione integrata
- i casi in cui il lotto viene escluso dalla certificazione
- i casi in cui l'intera produzione dell'azienda viene esclusa dalla certificazione